

COMUNE DI CASTEL ROZZONE  
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO  
PER LA RATEIZZAZIONE  
SPONTANEA  
DEI TRIBUTI COMUNALI

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

**1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e disciplina le rateizzazioni di importi arretrati di pagamento dei tributi comunali, derivanti da avvisi bonari e avvisi di accertamento, non affidati in concessione a terzi.**

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione**

**Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:**

- 1) Atti di accertamento e avvisi bonari relativi ad ICI – IMU- TARSU – TARES –TARI – TASI-TOSAP-COSAP notificati dal Comune, ivi compresi quelli derivanti dall'istituto dell'accertamento con adesione.**
- 2) Le suddette disposizioni non si applicano invece nel caso in cui siano già iniziate le varie fasi della procedura coattiva.**

**Art. 3**  
**Modalità di rateizzo**

**1. Oltre che su indicazione degli uffici comunali, la rateizzazione può essere richiesta a cura del contribuente mediante compilazione del modulo dati da ritirare presso l'Ufficio Tributi.**

**La rateizzazione è possibile per importi superiori ad € 1.000,00 (mille), comprensivi di qualsiasi onere, ed è ripartita in rate mensili, bimestrali o trimestrali come segue:**

- per importi fino ad € 5.000,00 (cinquemila) massimo n. 12 rate mensili oppure n. 6 rate bimestrali oppure n. 4 rate trimestrali;**
- per importi superiori ad € 5.000,00 (cinquemila) massimo n. 18 rate mensili oppure n. 9 rate bimestrali oppure n. 6 rate trimestrali.**

**2. Per importi superiori ad € 15.000,00 (quindicimila), la rateizzazione potrà essere ripartita fino a n. 24 rate mensili ovvero a n. 12 rate bimestrali ovvero a n. 8 rate trimestrali, previa presentazione, entro gg. 15 dall'attivazione del piano di rateizzazione, di apposita polizza fidejussoria assicurativa, stipulata con primaria compagnia, o fidejussione bancaria, valida per tutto il periodo di rateizzazione e aumentata di almeno un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata.**

**3. Nel caso di più atti, comunque di medesima natura, purché tutti riferiti al medesimo tributo, è possibile la rateizzazione contemporanea. In tal caso si sommano i vari importi e si applicano le soglie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.**

**4. Nel caso di tributi diversi, la rateizzazione dovrà essere effettuata distintamente per ciascun tributo.**

**5. Per importi inferiori ad € 1.000,00 (mille), la rateizzazione richiesta sarà concessa solo per comprovate difficoltà economiche dimostrate dal contribuente, previa valutazione della Giunta Comunale.**

#### **ART. 4** **Scadenze dei pagamenti**

- 1. La prima rata deve essere versata entro i termini seguenti:**
  - entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento ovvero entro 30 giorni dalla definitività dell'atto in caso di mediazione;
  - entro 20 giorni dalla data del verbale dell'accertamento con adesione.
  
- 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale annuo vigente. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.**
  
- 3. Le rate successive alla prima scadono il quindicesimo giorno di ogni mese, bimestre o trimestre.**

#### **ART. 5** **Mancato pagamento e possibilità di ravvedimento**

- 1. Il mancato pagamento della prima rata entro i termini di cui al comma 1 dell'art. 4, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la perdita del beneficio della rateazione e l'importo dovuto, al netto di quanto già versato, è oggetto di riscossione coattiva.**

#### **ART. 6** **Entrata in vigore**

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.**